



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 29 novembre 2004

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 29 novembre 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni fianco trascritte:

- 1) Reclamo calciatore MASELLIS Dante** **INAMMISSIBILE,**
avverso la sanzione della squalifica fino al 10.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com.ti Uff.li nn. 77 del 26.1.2004 e 18 del 9.9.2004) ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta di copia degli atti.
- 2) Reclamo calciatore TRIPICCHIO Francesco** **INAMMISSIBILE,**
avverso la sanzione della squalifica fino al 10.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com.ti Uff.li nn. 77 del 26.1.2004 e 18 del 9.9.2004) ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta di copia degli atti.
- 3) Reclamo calciatore ANGOTTI Danilo** **INAMMISSIBILE,**
avverso la sanzione della squalifica fino al 10.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com.ti Uff.li nn. 77 del 26.1.2004 e 18 del 9.9.2004) ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta di copia degli atti.
- 4) Reclamo calciatore ESPOSITO Pasquale** **INAMMISSIBILE,**
avverso la sanzione della squalifica fino al 10.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com.ti Uff.li nn. 77 del 26.1.2004 e 18 del 9.9.2004) ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta di copia degli atti.

- 5) Reclamo Sig. BARGETTI Andrea Angelo** **INAMMISSIBILE,**
avverso la sanzione della inibizione per anni uno, per violazione dell'art. 1, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 14 del 21.10.2004) ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardiva richiesta di copia degli atti.
- 6) Reclamo A.S. MONTALTO CALCIO** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Valentano/Montalto di Castro del 3.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 34 del 4.11.2004)
- 7) Reclamo Pol. EUR NOVA CITTA' FUTURA** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Eur Nova/Nuova Tor Tre Teste del 2.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 34 del 4.11.2004)
- 8) Reclamo A.S. ACCADEMIA BRERA** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Sangiulianese/Accademia Brera del 17.10.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 16 del 5.11.2004)
- 9) Reclamo S.S. CAVESE** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Taranto/Cavese del 17.10.2004 e la sanzione della disputa di tre gare effettive a porte chiuse (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 88/C del 10.11.2004)
- 10) Reclamo TARANTO CALCIO** **PARZIALMENTE ACCOLTO,**
avverso decisioni merito gara Taranto/Cavese del 17.10.2004 e la sanzione della disputa di quattro gare effettive a porte chiuse (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 88/C del 10.11.2004) riducendosi a n. 3 gare effettive a porte chiuse la sanzione già inflitta dai primi giudici alla società reclamante.